

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE  
Febbraio 2023

CORTE COSTITUZIONALE  
(di Karma Natali)

---

**C. cost., 24.2.2023 n. 31 (ordinanza)**

Restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino.

Il magistrato di sorveglianza di Avellino ha ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. l'art. 4-*bis* co. 1 Op, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della «semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50 co. 2», anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* Op, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Nelle more del giudizio è tuttavia intervenuto il d.l. 31.10.2022 n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali). Tale provvedimento, convertito con modificazioni nella l. 30.12.2022 n. 199, ha integralmente sostituito il co. 1-*bis* dell'art. 4-*bis*, aggiungendo altresì tre nuovi commi alla disposizione (co. 1-*bis*.1, 1-*bis*.1.1 e 1-*bis*.2). La nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti (che possono ora presentare un'istanza, sebbene in presenza di stringenti condizioni, diversificate a seconda dei reati) e rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice *a quo*, al fine di una verifica circa l'influenza della normativa sopravvenuta sulle questioni sollevate.

**C. cost., 24.2.2023 n. 30 (ordinanza)**

Restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis co. 1 Op, «nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416 bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter [...] ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti».

Nelle more del giudizio costituzionale, è intervenuto il d.l. 31.10.2022 n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali). Tale provvedimento, convertito con modificazioni nella l. 30.12.2022 n. 199, all'art. 1 co. 1 lett. a n. 2 prevede l'integrale sostituzione del co. 1-bis dell'art. 4-bis Op e l'aggiunta di tre nuovi commi (co. 1-bis.1, 1-bis.1.1 e 1-bis.2). La Corte ha pertanto restituito gli atti al giudice *a quo* al fine di verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulle questioni sollevate.

### **C. cost., 23.2.2023 n. 28 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429 co. 2-bis Cpp in combinato disposto con l'art. 458 Cpp e dell'art. 34 Cpp sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 101 co. 2, 111 co. 2 e 6, e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 co. 2, 111 co. 2 e 6, e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu) questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429 co. 2-bis Cpp, in combinato disposto con l'art. 458 Cpp, «nella parte in cui consente che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per limiti funzionali, non può ritenersi “terzo e imparziale” e in quanto “non soggetto soltanto alla legge”». Il giudice *a quo* ha inoltre censurato, per contrasto con gli artt. 111 co. 2 e 6 e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu), l'art. 34 Cpp «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice individuato a norma della disposizione di cui all'art. 458 c.p.p., che per le limitazioni derivanti dall'art. 438

co. 1 bis c.p.p. e per l'impossibilità di fare applicazione dell'art. 521 c.p.p. non può essere considerato "terzo e imparziale"».

Investita delle questioni, la Corte ha rilevato che l'art. 429 co. 2-*bis* Cpp è stato abrogato dall'art. 98 co. 1 lett. *a* del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (Attuazione della l. 27.9.2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), e che tale abrogazione è correlata all'introduzione di un nuovo co. 1-*bis* nell'art. 423 Cpp: il che per la Corte «esclude, per il futuro, la possibilità che il GUP possa disporre direttamente il giudizio sulla base di un'imputazione diversa da quella originariamente formulata dal pubblico ministero». Detto ciò, il Giudice delle leggi ha giudicato le questioni manifestamente inammissibili: in primo luogo, per difetto di adeguata motivazione dei *petita* e inoltre perché, «anche a prescindere da tale rilievo, i parametri costituzionali e convenzionali evocati a sostegno delle censure sono *ictu oculi* inconferenti rispetto ai pretesi vulnera», per come argomentati nell'ordinanza di rimessione.

### **C. cost., 20.2.2023 n. 25 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-*bis* co. 1 d.lgs. 15.3.2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12 co. 1 lett. *a* d.lgs. 26.4.2016 n. 91, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia della Corte costituzionale vedeva un militare imputato del reato di disobbedienza continuata aggravata (*ex artt.* 81 co. 1 Cp, 47 n. 2 e 173 cod. pen. militare di pace) perché sottrattosi ripetutamente all'ordine di sottoporsi a una profilassi vaccinale funzionale all'invio in missione all'estero. A parere del rimettente, l'art. 206-*bis* cod. ord. militare, nel conferire alla sanità militare il potere di dichiarare indispensabili le profilassi vaccinali cui sottoporre il personale militare, eluderebbe la riserva di legge statale e rinforzata di cui all'art. 32 co. 2 Cost., per l'introduzione di trattamenti sanitari obbligatori. Di qui, la questione di legittimità costituzionale, che la Corte ha giudicato fondata, in quanto «il comma 1 della disposizione censurata stabilisce che la sanità militare dichiara indispensabile la sottoposizione del militare a "specifiche" profilassi vaccinali, per destinarlo a "particolari e individuate condizioni operative o di servizio"» senza tuttavia predeterminare «i vaccini che possono essere imposti al militare, ovverosia le patologie che si intende contrastare» (§8). Ne segue che l'art. 206-*bis* co. 1 cod. ord. militare non rispetta il dettato dell'art. 32 co. 2 Cost., in ragione della mancata determinazione del trattamento sanitario da imporre. Finché il legislatore non provvederà a stilare il

catalogo dei vaccini potenzialmente obbligatori, il co. 1 dell'art. 206-*bis* cod. ord. militare di pace non potrà pertanto fondare alcun obbligo vaccinale per il personale militare.

### **C. cost., 10.2.2023 n. 18 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 primo periodo della l. 17.10.2017 n. 161, nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1 co. 199 e 205 della l. 24.12.2012 n. 228 possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37.

La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 co. 1 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 primo periodo della l. 17.10.2017 n. 161, in cui si prevede che «[l]e disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011».

Una volta precisato che l'art. 37 è una disposizione innovativa (e non di interpretazione autentica) con portata retroattiva (perché il termine di decadenza di centottanta giorni entro cui proporre domanda di ammissione del credito al pagamento – decorrente dal momento in cui la confisca diviene definitiva – viene esteso alle confische penali allargate solo da tale disposizione e quindi a partire dal 19.11.2017, pur avendo efficacia retroattiva risalente all'entrata in vigore della l. 228/2012, ossia dal 1.1.2013), la Corte ha giudicato fondate le questioni in relazione agli artt. 3 e 24 co. 1 Cost. Sul primo versante rileva l'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori che possono giovare dell'intero termine di centottanta giorni (perché la confisca penale allargata è divenuta definitiva successivamente all'entrata in vigore della l. 161/2017) e coloro che propongono la domanda di ammissione del credito in riferimento a una confisca già divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della legge (i quali subiscono una riduzione del termine di decadenza). La riduzione del termine prodotta dal possibile computo retroattivo del periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore della legge che ha introdotto tale scadenza determina anche la violazione dell'art. 24 co. 1 Cost. Sicché per la Corte «il legislatore non può – senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale – introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale nella misura in cui esso finisca per essere già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell'entrata in vigore della disposizione che lo prevede» (§8).

CORTE DI GIUSTIZIA  
(di Oscar Calavita)

---

[C.G.UE, GC, 31.1.2023, Gordi-Puigdemont e altri, C-158/21](#)

«1) La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che **un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, come modificata, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione**. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell'Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2) L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare se un mandato d'arresto europeo sia stato emesso da un'autorità giudiziaria che era competente a tal fine** e rifiutare l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

3) L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione** chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo **non può rifiutarsi di eseguire quest'ultimo per il motivo che tale persona rischia**, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, **di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che,**

– da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a **dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate** del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona

interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e,

– dall'altro lato, detta autorità giudiziaria constati che **sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che**, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d'arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, **l'organo giurisdizionale** verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente **sia manifestamente privo di competenza** a tal fine.

La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente e il mandato d'arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un'importanza decisiva al riguardo.

4) L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione-quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, **l'esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che non verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire tale mandato d'arresto europeo**, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.

5) L'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che **osta** a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione **rifiuti** l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest'ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di

competenza a tal fine, **senza aver previamente chiesto all'autorità giudiziaria emittente informazioni complementari.**

6) La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che essa **non osta all'emissione di diversi mandati d'arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo mandato d'arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l'esecuzione di un nuovo mandato d'arresto europeo non comporti una violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, e l'emissione di quest'ultimo mandato d'arresto europeo abbia carattere proporzionato».**

Il procedimento trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale del *Tribunal Supremo* spagnolo, in qualità di autorità di emissione di un mandato di arresto europeo (MAE). In particolare, nell'ambito della nota inchiesta a carico di Puigdemont, il massimo organo giudiziario iberico si è trovato di fronte alla necessità di emettere un nuovo MAE nei confronti di diversi soggetti, in quanto un precedente ordine di cattura era stato rifiutato a causa di una asserita incompetenza dell'autorità emittente spagnola. Su tali basi, il *Tribunal Supremo* spagnolo ha sollevato sette quesiti, la maggior parte dei quali incentrati sull'estensione applicativa dei motivi di non riconoscimento e non esecuzione previsti dalla DQ 2002/584/GAI.

Con la prima questione il rimettente si chiede se sia possibile rifiutare un MAE sulla base di un motivo previsto esclusivamente dalla normativa interna e non anche dalla DQ 2002/584/GAI. La Corte ricorda innanzitutto che il principio cardine del MAE è il mutuo riconoscimento, da cui si ricava che «l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva» (§68); i motivi di rifiuto devono trovare esclusivo fondamento nella DQ 2002/584/GAI. Invero, se si consentisse agli Stati membri di introdurre ulteriori previsioni rispetto a quelle annoverate in quest'ultima, vi sarebbe il doppio pericolo di pregiudicarne l'applicazione uniforme e di privare di effettività il principio del mutuo riconoscimento. Ne consegue che la DQ 2002/584/GAI «deve essere interpretata nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già da tale decisione quadro, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione» (§79).

Con la terza questione – essendo la seconda stata resa superflua dalla risposta positiva alla prima – il *Tribunal Supremo* si domanda se l'autorità di esecuzione possa verificare se un MAE sia stato emesso da un'autorità competente e rifiutarne l'esecuzione qualora ritenga che così non sia nel caso di specie. La Corte rileva innanzitutto come i MAE emessi da un'autorità giudiziaria debbano essere eseguiti e come la DQ 2002/584/GAI imponga all'autorità di esecuzione di verificare che l'omologa di emissione posseda i requisiti per essere considerata a tutti gli effetti un'autorità giudiziaria (*i.e.* deve essere, in buona sostanza, indipendente dal potere politico). Tuttavia, «l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può [...] verificare [...] che l'autorità giudiziaria emittente sia competente, alla luce delle norme del diritto dello Stato membro emittente, a emettere un mandato d'arresto europeo» (§85), dal momento che il diritto dell'UE ha sì definito la nozione di autorità giudiziaria, ma ha rimesso all'apprezzamento degli Stati membri le questioni di competenza. Pertanto, «l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare se un mandato d'arresto europeo sia stato emesso da un'autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie» (§89).

Con la quarta e la quinta questione, il massimo consesso spagnolo vuole sapere, in estrema sintesi, se, al fine di rifiutare un MAE, il rischio di lesione di un diritto fondamentale debba essere concreto o sia sufficiente che lo stesso sia contornato di astrattezza. In particolare, nel caso di specie il rimettente si domanda se possa essere rifiutato un MAE se il consegnando rischia di essere giudicato «da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, quando tale persona ha potuto invocare i propri diritti fondamentali, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui trattasi, al fine di contestare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente e il mandato d'arresto europeo in parola» (§92). In primo luogo, la Corte osserva che vi è una presunzione relativa del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione, che può essere superata in casi eccezionali e solo in presenza di un «rischio reale» di violazione dei citati diritti fondamentali (§96). Più nello specifico, poi, i Giudici del Lussemburgo richiamano la dottrina *Aranyosi e Căldăraru*, ( e *Dorobantu*), in virtù della quale il rifiuto dell'esecuzione basato sulla violazione di un diritto fondamentale può avvenire solo nella misura in cui via sia una carenza sistematica e generalizzata, a condizione però che la stessa possa condurre anche nel caso concreto alla violazione dei citati diritti. La Corte, però, fornisce una precisazione fondamentale, in quanto ritiene che la verifica in ordine alla carenza sistematica e generalizzata sia necessariamente preliminare rispetto a quella del caso concreto: «in assenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati idonei a dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema

giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, non vi è alcuna valida ragione, dal punto di vista dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, per presumere che i rimedi giuridici [...] manchino o che siano privi di effettività, poiché tale autorità giudiziaria, al contrario, è tenuta [...] a fondare la sua analisi sull'esistenza e l'effettività di tali rimedi giuridici, conformemente al principio della fiducia reciproca» (§114).

Con la sesta questione la Corte Suprema iberica si interroga se l'art. 15 par. 2 DQ 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che non consente all'autorità di esecuzione di rifiutare un MAE, qualora ritenga che vi sia il rischio di celebrazione di un processo avanti un organo giurisdizionale incompetente, in assenza di una previa consultazione con l'autorità di emissione. Per rispondere a tale quesito, la Corte richiama il principio di leale cooperazione, che deve orientare le autorità coinvolte verso un dialogo, al fine di «evitare che il funzionamento del mandato d'arresto europeo venga paralizzato» (§131). Ne consegue che la DQ 2002/584/GAI «osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest'ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all'autorità giudiziaria emittente informazioni complementari».

Con la settima - e ultima - questione, il *Tribunal Supremo* chiede se la DQ 2002/584/GAI preclude l'emissione di diversi MAE successivi nei confronti della stessa persona, dopo che una prima esecuzione è stata rifiutata. La Corte osserva come nessuna disposizione della DQ 2002/584/GAI sia ostativa a una tale pratica, aggiungendo subito dopo come una emissione "seriale" possa addirittura «risultare necessaria, in particolare dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l'esecuzione di un precedente mandato d'arresto europeo» (§141). Ciò a condizione, però, che vengano rispettati i diritti fondamentali e il principio di proporzionalità.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
(di Oscar Calavita)

---

**Non sono presenti sentenze della Grande Camera pertinenti o contro l'Italia.**

**Altra giurisprudenza:**

**Art. 2** (Nessuna violazione sostanziale - Vita - Obblighi positivi - Quadro normativo adeguato a tutela della vita dei pazienti) e **Art. 2** (Violazione procedurale - Indagine inefficace - Mancata risposta efficace e tempestiva da parte delle autorità nazionali alla presunta negligenza medica sulla scena di un incidente stradale in cui il ricorrente ha riportato lesioni che gli hanno cambiato la vita): [C. Eur., 16.2.2023, Hubert Nowak c. Polonia, 57916/16](#);

**Art. 2** (Violazione - Mancanza di un'indagine efficace sul possibile ruolo del Prefetto e del Direttore della Sicurezza nella morte di un ragazzo di 15 anni, ferito da un lanciagranate durante gli eventi di protesta di Gezi): [C. Eur., 7.2.2023, Elvan c. Turchia, 64937/19](#);

**Art. 2 e Art. 3** (Violazione - Inchiesta inefficace sulla morte del fratello del ricorrente, migrante siriano, annegato durante un'operazione di controllo di frontiera in un fiume al confine tra Ungheria e Serbia - Mancata valutazione della responsabilità per la mancata tutela del diritto alla vita - Il modo in cui il sistema giudiziario nazionale ha operato in risposta all'incidente non ha garantito la piena responsabilità dei funzionari o delle autorità dello Stato - Inchiesta inefficace sulle asserite accuse del ricorrente di maltrattamenti da parte della polizia) e **Art. 2** (Violazione sostanziale - Vita - Obblighi positivi - Mancato adempimento degli obblighi positivi con l'adozione di misure operative per proteggere la vita in circostanze in cui era manifestamente a rischio) e **Art. 3** (Nessuna violazione sostanziale - La Corte non è stata in grado di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio, in gran parte a causa delle carenze investigative, che sia stata usata la forza fisica contro il ricorrente): [C. Eur., 2.2.2023, Alhowais c. Ungheria, 59435/17](#);

**Art. 3** (Violazione sostanziale e procedurale - Tortura - Trattamenti inumani o degradanti - Maltrattamenti ripetuti del ricorrente da parte di agenti penitenziari nell'ambito di abusi sistematici e generalizzati sui detenuti - Mancanza di risarcimento per le lesioni subite a causa dei maltrattamenti - Indagine inefficace): [C. Eur., 16.2.2023, Ochigava c. Georgia, 14142/15](#);

**Art. 3** (Violazione - Obblighi positivi - Mancata tutela dell'integrità personale di una minore estremamente vulnerabile nell'ambito di un procedimento penale riguardante un presunto abuso sessuale da parte di più persone e che ha portato alla sua vittimizzazione secondaria - Raggiunta la soglia di gravità di cui all'art. 3 - Numerosi colloqui non registrati da parte di investigatori diversi e prevalentemente di sesso maschile in uffici ordinari - Obbligo per la ricorrente di ripetere le sue dichiarazioni nei luoghi in cui sono stati commessi i presunti abusi - Confronto con i presunti autori - Esame ingiustificato al processo con interrogatori estesi - Pareri di psicologi ed esperti non presi in considerazione - Totale disprezzo per la sofferenza della ricorrente che ha portato al deterioramento delle sue condizioni durante il procedimento - Assenza di disposizioni nel diritto interno che garantiscano la tutela dei diritti dei minori vittime di abusi sessuali nei procedimenti penali): [C. Eur., 7.2.2023, B c. Russia, 36328/20](#);

**Art. 3** (Violazione sostanziale e procedurale - Trattamento inumano e degradante dei ricorrenti, minori di etnia rom, da parte di agenti di una stazione di polizia - Indagine inefficace): [C. Eur., 7.2.2023, M.B. e altri c. Slovacchia 2, 63962/19](#);

**Art. 3** (Violazione - Discriminazione - Mancata conduzione di un'indagine efficace sull'aggressione contro il personale di una ONG ambientalista e sui presunti motivi di odio nonostante l'abuso verbale xenofobo) e **Art. 38** (Violazione - Inosservanza dell'obbligo dello Stato di fornire tutte le strutture necessarie - Distruzione del fascicolo d'indagine dopo la notifica della domanda - La scadenza del termine di legge nazionale per la conservazione dei materiali non costituisce una spiegazione ragionevole per il mancato rispetto della richiesta di prove da parte della Corte): [C. Eur., 31.1.2023, Kreyndlin e altri c. Russia, 33470/18](#);

**Art. 5 par. 1** (Violazione - Privazione della libertà - Detenzione ingiustificata di breve durata presso una stazione di polizia della ricorrente, persona transgender, per aver disturbato il traffico) e **Art. 14** (Nessuna violazione - Discriminazione - Mancata produzione da parte della ricorrente della prova di essere stata portata alla stazione di polizia perché transgender): [C. Eur., 7.2.2023, Dugan c. Turchia, 84543/17](#);

**Art. 5 par. 1 lett. c e art. 5 par. 3** (Violazione - Detenzione cautelare illegittima e arbitraria di un giornalista per mancanza di motivi plausibili per sospettarlo di appartenere a un'organizzazione terroristica - Interpretazione e applicazione irragionevole delle disposizioni di legge - Illegittimità del mantenimento della detenzione) e **Art. 10** (Violazione - Libertà di espressione - Irregolarità della detenzione che incide sulla legalità dell'ingerenza): [C. Eur., 31.1.2023, Abdullah Kilic c. Turchia, 43979/17](#);

**Art. 5 par. 3** (Violazione - Ragionevolezza della custodia cautelare - Mancanza di motivazioni pertinenti e sufficienti da parte dei tribunali nazionali per giustificare la custodia cautelare del ricorrente - Carenze nella motivazione non colmate con il ricorso in cassazione o con la revisione costituzionale a causa del rifiuto della Corte

costituzionale di riesaminare la detenzione): [C. Eur., 21.2.2023, Hysa c. Albania, 52048/16](#);

**Art. 5 par. 3** (Nessuna violazione - Ragionevolezza della custodia cautelare - Motivi sintetici di rigetto delle istanze di scarcerazione preventiva compensati dal riferimento a elementi oggettivi del fascicolo d'indagine a disposizione del richiedente - Motivi pertinenti e sufficienti basati sul pericolo di fuga e di recidiva - Recente decisione della Corte di Cassazione che avalla il principio giurisprudenziale della Corte di analizzare il pericolo di fuga non solo in base alla gravità della pena ma in relazione a una serie di dati aggiuntivi - Recente decisione della Corte di Cassazione che avalla il principio giurisprudenziale della Corte di analizzare il pericolo di latitanza non solo in base alla gravità della pena ma in relazione a una serie di dati aggiuntivi - Ragionevole durata del procedimento sospeso per otto mesi durante la pandemia di Covid 19 ma condotto attivamente sia prima che dopo): [C. Eur., 16.2.2023, Perstner c. Lussemburgo, 7446/21](#);

**Art. 6 par. 1** (Violazione - Accesso a un tribunale - Onere sproporzionato a carico della ricorrente per il fatto che i giudici nazionali hanno dichiarato irricevibile il ricorso penale presentato a suo nome senza tenere conto di elementi diversi dalle risultanze di un atto di appello irregolarmente redatto dalla cancelleria): [C. Eur., 2.2.2023, Rocchia c. Francia, 74530/17](#);

**Art. 6 par. 1** (Violazione - Procedimento contro un attivista civile non conforme alle garanzie dell'equo processo - Violazione del diritto del ricorrente a una sentenza motivata) e **Art. 10** (Violazione - Libertà di espressione - Mancanza di una base chiara e prevedibile nel diritto interno per la condanna, laddove non è stata dimostrata l'esistenza di specifici elementi di reato): [C. Eur., 23.2.2023, Rustamzade c. Azerbaijan, 22323/16](#);

**Art. 1 Prot. 1** (Nessuna violazione - Godimento pacifico dei beni - Non arbitrarietà del sequestro temporaneo dei beni del ricorrente nel corso di un procedimento penale per corruzione e della successiva confisca susseguente alla condanna dei proventi del reato - Nessuna sproporzione delle somme sequestrate e confiscate, tenuto conto delle circostanze e del metodo di calcolo utilizzato - Procedimento contraddittorio ed equo): [C. Eur., 28.2.2023, Căpățină c. Romania, 911/16](#);

**Art. 1 Prot. 12** (Violazione - Divieto di discriminazione - Comportamento ingiustificato del giudice che impedisce all'avvocato di utilizzare la variante fiumana della lingua serba e consente l'uso dell'ekaviano, nonostante la parità di status ufficiale di entrambe le varianti) e **Art. 6 par. 1** (Violazione - Equo processo - Mancanza di adeguata motivazione da parte della Corte costituzionale nel rifiutare di trattare il ricorso del ricorrente): [C. Eur., 7.2.2023, Paun Jovanovic c. Serbia, 41394/15](#).

## LEGISLAZIONE UE

---

### [SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SULLA CRIMINALITÀ INFORMATICA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE RAFFORZATA E LA DIVULGAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE](#)

in relazione al quale l'UE ha autorizzato gli Stati membri alla ratifica con

[Decisione \(UE\) 2023/436 del Consiglio del 14 febbraio 2023 che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche.](#)